

DM 16/10/1991

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 (in Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 251). -- Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Preambolo

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanit...:

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

Visto il decreto 21 luglio 1989, n. 316, concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 86/354/CEE del 21 luglio 1986 che modifica, tra l'altro, le direttive del Consiglio n. 77/101/CEE e n. 79/373/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione dei mangimi semplici e dei mangimi composti;

Considerato che $\bar{S}$ necessario adeguare la vigente normativa nazionale alla succitata direttiva n. 86/354/CEE, limitatamente alle definizioni di mangimi semplici e di ingredienti o materie prime;

Ritenuto inoltre necessario apportare ulteriori modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole:

Decreta:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.

Allegato 1

L'allegato II, parte A, mangimi semplici, viene cosmodificato:

dopo il punto 2.1.4 vengono introdotti i seguenti due punti 2.1.4.1 e 2.1.4.2:

Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni
	obbligatorie	
4 2.1.4.1	Tritello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla
Cellulosa	fabbricazione della farina	
	greggia	
	partendo dal frumento o dal	
	farro decorticato, preventi-	
	vamente puliti. $\square$ costituito	
	essenzialmente da piccoli	
	frammenti del tegumento e-	
	sterno, da parti del germe e	
	dello strato aleuronico e	
	della mandorla farinosa	
2.1.4.2	Farinaccio di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla
	fabbricazione della farina	Cellulosa
		greggia
	partendo dal frumento o dal	
Amido	farro decorticato, preventi-	
Ceneri gregge	mente puliti. $\square$ costituito	
Umidit...	essenzialmente da parti della	
	mandorla farinosa e da picco-	
	li frammenti del tegumento	
	esterno in misura maggiore	
	che nella farinetta	

dopo il punto 2.1.7 viene inserito il seguente punto 2.1.8.1:

Denominazioni	Descrizioni obbligatorie	Dichiarazioni	
4 2.1.8.1	Crusca di orzo Cellulosa greggia Ceneri gregge	Sottoprodotto ottenuto dalla macinazione in farina del- l'orzo o dalla preparazione di orzo decorticato, Hordeum vulgare L., preventivamente pulito. □ costituito essen- zialmente da frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa	Umidit...

dopo il punto 2.2.1 viene inserito il seguente punto 2.2.1.1:

Denominazioni	Descrizioni obbligatorie	Dichiarazioni
4 2.2.1.1	Fiocchi di Cellulosa avena greggia corticata, Avena sativa L., trattata con il vapore	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'avena de- Amido Umidit...

dopo il punto 2.2.6 viene inserito il seguente punto 2.2.7.1:

Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni	obbligatorie
4 2.2.7.1	Fiocchi di riso Cellulosa greggia chi interi o di rotture Amido di riso, Oryza Sativa L., Umidita'	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento di chic- trattati con il vapore	

dopo il punto 2.6.6 viene inserito il seguente punto 2.6.7.1:

Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni	obbligatorie
4 2.6.7.1	Melasso di zuc- chero	Sottoprodotto co- stituito dal re- siduo sciropposo ottenuto dalla fabbricazione e raffinazione del- lo zucchero (sac- carosio)	Zuccheri to- espressi in saccarosio

la dichiarazione obbligatoria riportata nella colonna 4 <<cellulosa greggia>>, relativa al mangime 2.6.4 polpe essiccate di barbabietola da zucchero, viene soppressa unitamente alla nota 3.

L'allegato III, denominazioni e indicazioni obbligatorie, parte A) mangimi semplici, § 3 cos'odificato:

il comma che inizia con <<Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, ecc.>> viene sostituito da <<Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II - parte A), venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, non § richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei titoli analitici non § richiesta neppure per i residui della vagliatura e

pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale, per i quali Š richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza>>.

L'allegato IV, indicazioni facoltative, Š cosmodificato:

alla lettera i), dopo l'ultima voce <<lisina (limitatamente ai mangimi per suini)>> viene inserito il seguente testo: <<per il mangime semplice polpe essiccate di barbabietola da zucchero: cellulosa greggia>>.

L'allegato V, prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo, punto 2, Š cosmodificato:

prima della voce <<polpe secche di barbabietola melassate 3,5%>> Š inserita la voce: <<polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%) 3,5%>>; dopo la voce <<Alghe marine calcaree 5,0%>> viene introdotto il seguente testo: <<Per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici dell'allegato III, parte A) (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non Š richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici, non Š previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico>>.